

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5425 del 22/10/2018
Oggetto	: D.P.R. n. 59/2013 <i>ç</i> DITTA MAINI LINO E C. SOCIETÀ AGRICOLA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI "PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E ALLEVAMENTO BESTIAME" SVOLTA NELL'AZIENDA SITA IN COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA (PC), LOCALITÀ ALBERITA.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5607 del 18/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventidue OTTOBRE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 – DITTA **MAINI LINO E C. SOCIETÀ AGRICOLA**. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI "PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E ALLEVAMENTO BESTIAME" SVOLTA NELL'AZIENDA SITA IN COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA, LOCALITÀ ALBERITA.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- a) la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- b) con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista:

- l'istanza della Ditta **MAINI LINO E C. SOCIETÀ AGRICOLA**, avente sede legale in Comune di Monticelli d'Ongina, Località Alberita, presentata, ai sensi della vigente normativa, all'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (svolgente la funzione di SUAP anche per il Comune di Monticelli d'Ongina) e trasmessa dall'Unione stessa con nota del 23/02/2018, prot. n° 2544 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2018/3023), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "produzione di energia elettrica e allevamento bestiame" svolta nell'azienda sita in Comune di Monticelli d'Ongina, Località Alberita;
- la documentazione integrativa trasmessa dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con note del 28/02/2018, prot. n° 2799 (acquisita agli atti il 01/03/2018 con prot. n° PGPC/2018/3377), del 29/05/2018, prot. n° 7251 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2018/8703), del 06/08/2018, prot. n° 10683 (acquisita agli atti l'08/08/2018 con prot. n° PGPC/2018/12402), e del 04/09/2018, prot. n° 11844 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2018/13441);

Riscontrato che l'istanza è stata avanzata per:

- c) l'ottenimento dell'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni rispetto alla quale viene dichiarato che è previsto il proseguimento senza modifica rispetto alla situazione già autorizzata;
- d) l'ottenimento, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., dell'autorizzazione a n° 2 scarichi (**S1** di acque di prima pioggia ed **S2** di acque reflue domestiche) aventi recapito in corpo idrico superficiale
- e) presentare la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i;

Verificato che:

- lo stabilimento risulta autorizzato dalla Provincia di Piacenza ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 con D.D. n. 1046 del 24.5.2010, successivamente aggiornata con D.D. n. 748 del 18.4.2012;
- il motore a biogas ha una potenza termica nominale di 1,015 MWt, pertanto il medesimo si configura come medio impianto di combustione esistente;
- presso l'azienda in oggetto sono presenti n° 2 scarichi come di seguito classificati:

- **scarico S1**: scarico di acque di prima pioggia (provenienti dal dilavamento del piazzale e delle strade di accesso afferenti l'impianto di produzione energia elettrica da biogas) trattate mediante un sistema costituito da un pozzetto scolmatore e da un bacino di accumulo/sedimentazione;
- **scarico S2**: scarico di acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici e con un carico generato pari a 1,5 A.E.) trattate mediante un sistema di costituito da fossa Imhoff, degrassatore e filtro percolatore anaerobico dimensionato per 2A.E.;
- gli scarichi S1 ed S2 recapitano nel corpo idrico superficiale "canale consortile Gambina" (canale di bonifica promiscuo) gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;
- lo scarico S1 era stato autorizzato dallo Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 2410 del 20/11/2014;
- lo scarico S2 di acque reflue domestiche era stato autorizzato dal Comune di Monticelli d'Ongina con atto del 26/07/2016, prot. N° 8503;
- l'impianto di produzione di biogas, di potenza nominale pari a 400 KWel, tratta i reflui zootecnici prodotti dai due allevamenti condotti dalla medesima impresa, situati in Comune di Monticelli d'Ongina loc. Alberita (027PC042) e Castelvetro Piacentino loc. Bosella (014PC038), biomasse agricole e sottoprodotti e pertanto il digestato prodotto sarà di tipo "agroindustriale";
- il gestore ha riferito che tra l'insediamento "Impianto Alberita" oggetto di AUA e l'adiacente centro di allevamento Alberita non esistono linee di connessione di alcun tipo, pertanto i due siti sono tra loro indipendenti. Peraltro la potenzialità del centro zootecnico Alberita è inferiore al valore di soglia di 300 capi di bovini all'ingrasso prevista dalla parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, per cui le relative emissioni sono scarsamente rilevanti e non sono soggette ad autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi del comma 1 dell'art. 272 del decreto medesimo;
- il funzionamento dell'impianto di digestione e la sua coerenza alle disposizioni normative vigenti in campo ambientale, sono stati verificati sulla base della seguente ricetta:
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino, acque meteoriche): 2629 t/anno
 - PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio mais, pastone di mais): 5110 t/anno;
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI (melasso, mangime, Biosprint): 547,5 t/anno;
 - TOTALE: 8286 t/anno;

Acquisiti:

- il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Consorzio di Bonifica di Piacenza in merito allo scarico di acque di prima pioggia con nota dell'11/07/2018, prot. n° CBP/8732 acquisito agli atti il 12/07/2018 con prot. n° PGPC/2018/10987);
- il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comune di Monticelli d'Ongina con nota del 01/10/2018, prot. n° 9356 (acquisito agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2018/15189);

Preso atto che non risulta pervenuto alcun contributo dal Comune interessato relativamente alle emissioni in atmosfera (informato ai sensi del comma 3 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 della modifica, in quanto l'istanza è stata trasmessa anche al Comune medesimo) nei 30 giorni successivi alla presentazione della domanda di AUA;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- la parte terza del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9

dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale”;

- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali”;
- il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell’Assemblea dell’Agenzia d’Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;
- il D. Lgs. n. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113”;
- D.G.R. n. 1495 del 24/10/2011 “criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas” e la D.G.R. n. 1496 del 24/10/2018 “integrazioni e modifiche alla D.G.R. n. 2236/09 - approvazione degli allegati relativi all’autorizzazione di carattere generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 mwt alimentati a biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del dlgs 152/2006 “norme in materia ambientale”
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni”;

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell’Assemblea dell’Agenzia d’Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n. 87 dell’1/9/2017;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **MAINI LINO E C. SOCIETÀ AGRICOLA** per l’attività “produzione di energia elettrica e allevamento bestiame” svolta nell’azienda sita in Comune di Monticelli d’Ongina, Località Alberita;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 58 dell’08/06/2018 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l’adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

- A) **di adottare** – ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l’Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **MAINI LINO E C. SOCIETÀ AGRICOLA** (C. FISC. 01580940334) per l’attività di “produzione di energia elettrica e allevamento bestiame” svolta nell’azienda sita in Comune di Monticelli d’Ongina, Località Alberita (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 2 scarichi (**S1** di acque di prima pioggia ed **S2** di acque reflue domestiche) aventi recapito nel corpo idrico superficiale “canale consortile Gambina”;
 - comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all’art. 112 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- B) **di stabilire, per le emissioni in atmosfera**, ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE E1 GAS MOTORE – POTENZA TERMICA NOMINALE 1,05 MWt

Portata massima	1700	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	330	gg/anno

Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	100	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	500	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	800	mg/Nm ³
Acido cloridrico e ione cloro (espressi come HCl)	10	mg/Nm ³

La portata e le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%

EMISSIONE E2 TORCIA DI EMERGENZA

EMISSIONE E3 SFIATO DIGESTORE

EMISSIONE E4 ESTRATTORE WC

EMISSIONE E5 ESTRATTORE WC

- a) il biogas deve provenire esclusivamente dalla digestione anaerobica di sostanze che non costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del D.Lgs. 152/06 ed essere conforme a quanto stabilito dalla sezione 6 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- b) deve essere adottato ogni accorgimento tecnico e/o gestionale al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse ed in particolare di quelle odorogene;
- c) il camino di emissione **E1** deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - o UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - o UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - o UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10849 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - o UNI EN 14791, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10393 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - o UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - o UNI EN 1911 per la determinazione dell'**acido cloridrico** e ione cloro (espressi come Hcl) o D.M. 25/08/2000 all. II;
 - o UNI EN 12619 per la determinazione dei **composti organici volatili espressi come Ctot**;
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore all'emissione E1 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- g) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae di Piacenza, firmate dal gestore, tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- h) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- i) dal 1.1.2020 deve essere rispettato quanto disposto dall'art. 22 del PAIR 2020 approvato dalla Regione Emilia Romagna con DAL n. 115 del 11.4.2017;
- j) per le emissioni E2 ed E3, derivanti dalla torcia e dallo sfiato di emergenza del digestore, non sono fissati limiti, le attivazioni delle emergenze dovranno essere annotate sul registro degli autocontrolli di cui al precedente punto g);
- k) **per il medio impianto di combustione generante l'emissione E1, da qualificarsi come "esistente", restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento**

mento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi;

- l) **entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'AUA, il gestore dovrà comunicare all'Arpae di Piacenza** le informazioni previste **dalla parte IV-bis dell'allegato I** alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e smi relativamente al medio impianto di combustione generante l'emissione E1;
- C) **di impartire, per lo scarico S1 di acque di prima pioggia**, avente recapito nel un corpo idrico superficiale "canale consortile Gambina", le seguenti prescrizioni:
- 1) lo scarico **S1** di acque di prima pioggia dovrà rispettare nel pozzetto di campionamento fiscale (posizionato immediatamente a valle del sistema di trattamento come indicato nella Tavola 9 bis Rev. 02 del 13/06/2014) i limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i per il parametro Solidi sospesi totali come di seguito riportato:
Solidi sospesi totali: ≤ 80 mg/l;
 - 2) il pozzetto di campionamento fiscale deve essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire un agevole controllo e campionamento per caduta da parte dell'autorità competente;
 - 3) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema mediante una costante verifica dello stesso impianto, prevedendo, con opportuna periodicità l'asportazione dei fanghi dalla dal bacino di accumulo. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - 4) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizione di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine deve essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
 - 5) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e la qualità dello scarico, ovvero malfunzionamenti o disservizi al sistema di trattamento o alla rete di fognatura, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione, (tramite PEC o fax), all'ARPAE e all'A.U.S.L. e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
 - 6) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
- D) **di impartire, per lo scarico S2 di acque reflue domestiche**, avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale consortile Gambina", le seguenti prescrizioni:
- 1) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale il sistema di trattamento è stato dimensionato;
 - 2) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dei sistemi di trattamento, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalla fossa Imhoff e dei grassi dal degrassatore, nonché la rimozione della massa filtrante del filtro percolatore per essere sottoposta all'operazione di controlavaggio. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - 3) il pozzetto di ispezione posto immediatamente a monte del corpo idrico recettore (come indicato nella Tavola 9 bis Rev. 02 del 13/06/2014) dovrà risultare sempre accessibile e consentire un agevole controllo delle acque reflue;
 - 4) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
 - 5) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza e all'ARPAE ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
- E) **di impartire** le seguenti prescrizioni per **l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici**, ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- 1) **entro 18 mesi dal rilascio dell'A.U.A.** deve essere completato il piano di adeguamento alle disposizioni tecniche previste dalla D.G.R. n. 1495/2011 datato 26.6.2014 e presentato alla Provincia di Piacenza e al Comune di Monticelli d'Ongina con PEC del 2.7.2014;
- 2) l'utilizzo agronomico degli effluenti del digestato deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 3/17 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
- 3) i contenitori per lo stoccaggio del digestato devono essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/17;
- 4) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
- 5) la ricetta di alimentazione dell'impianto di digestione è la seguente:
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino, acque meteoriche): 2629 t/anno
 - PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio mais, pastone di mais): 5110 t/anno;
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI (melasso, mangime, Biosprint): 547,5 t/anno;
 - TOTALE: 8286 t/anno;
- 6) la gestione dei materiali lavorati nell'impianto dovrà essere effettuata attenendosi scrupolosamente alle misure gestionali indicate dalla Delib. G.R. 1495/2011;

F) fare salvo che:

- 1) i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- 2) devono essere rispettati i limiti di emissione stabiliti dalla DGR 1496/11 così come modificati dalla DGR 1648/16 e, qualora più restrittivi, quelli pertinenti stabiliti dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. 183/17;
- 3) il combustibile utilizzato per il cogeneratore deve essere conforme all'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/096 e smi;
- 4) dovrà essere osservato quanto disposto dall'art. 22 del PAIR 2020 approvato dalla Regione Emilia Romagna con DAL n. 115 del 11.4.2017;

G) di dare atto che:

- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po sulla base del presente atto – sostituisce:
 - l'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia rilasciata dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 2410 del 20/11/2014;
 - l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche rilasciata dal Comune di Monticelli d'Ongina con atto del 26/07/2016, prot. n° 8503;
 - l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 rilasciata dalla Provincia di Piacenza con D.D. n. 1046 del 24.5.2010, successivamente aggiornata con D.D. n. 748 del 18.4.2012;
- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- i futuri aggiornamenti dell'elenco dei terreni su cui la ditta è autorizzata ad effettuare le operazioni di spandimento del digestato non comporteranno necessariamente l'aggiornamento dell'atto ma potranno essere effettuate in regime di semplice comunicazione;

- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica all'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.